



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 30/06/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

L'anno 2020, il giorno trentareta del mese di Giugno giugno alle ore 14:30 si è tenuta la seduta del Consiglio comunale, in prima convocazione, con modalità telematica, attraverso l'applicativo "8X8 Videomeetings", come da Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 18 del 16.04.2020.

Seduta iniziata alle 14:55.

All'appello nominale, risultano collegati da località diverse, per la trattazione della presente delibera, i signori consiglieri:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
ROSSI CLAUDIO	Presidente	X	
ALLEGRUCCI LORENZO	Consigliere	X	
BECATTINI LORENZO	Consigliere	X	
VELOTTI ARTURO	Consigliere	X	
BENCINI ALESSANDRA	Consigliere	X	
LUCCHESINI FRANCESCA	Consigliere		X
RENZI FRANCESCO	Consigliere	X	
LOSI LETIZIA	Consigliere	X	
LOMBARDI TIZIANA	Consigliere	X	
PESUCCI ANDREA	Consigliere	X	
RICCI PAOLO ANTONIO	Consigliere	X	
GRASSO FRANCESCO MARIA	Consigliere		X
NORCI CARLO	Consigliere	X	
BERTINI ELISA	Consigliere		X
NERI FRANCESCA	Consigliere	X	
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere	X	
TOTALE		14	3

Presiede, il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Rossi, in collegamento da remoto, che riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale, dott. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Bucciarelli: stessa procedura per il 2019. Differimento delle scadenze.

Velotto: in commissione il Consigliere Norci ha chiesto chiarimenti.

Neri: le categorie per le quali è stata la riduzione deriva da una decisione nazionale oppure è una scelta dell'Amministrazione. Presento un atto di indirizzo. Si impegna ad inserire altre categorie.

Bucciarelli: la riduzione si fa fronte con risorse proprie del bilancio. Non possiamo assecondare l'atto di indirizzo. Se lo facessimo abbiamo problemi sul bilancio dopo.

Camiciottoli: in merito all'emendamento presentato dal PD voteremo in modo positivo, per una impostazione generale, non è possibile sentire che il Comune ha fatto il massimo sforzo. Tutte le aziende che hanno subito danni devono avere agevolazioni. Non si capisce come mai una attività sì ed un'attività no.

Norci: per quanto riguarda l'atto di indirizzo non posso che essere d'accordo. Non si possono fare discriminazioni. Si deve allargare il numero delle aziende che hanno avuto riduzioni di fatturato.

Neri: volevo precisare, abbiamo fatto questa proposta lasciando fuori alcune categorie.

Votazione atto di indirizzo, con votazione resa per chiamata nominale:

favorevoli n. 4 (Camiciottoli, Neri, Norci e Ricci)

contrari: n. 0

astenuti: 10.

Camiciottoli: non mi sembra un aiuto considerevole.

Bucciarelli: al consiglio comunale di maggio avevamo già finanziato i benefici delle agevolazioni. L'amministrazione ha fatto molto di più. Abbiamo garantito ulteriori riduzioni, in assenza di qualsiasi altro provvedimento governativo. Riteniamo che quello proposto sia il massimo sforzo che l'Amministrazione poteva fare.

Ricci: apprezzo l'intervento dell'assessore che difende il suo provvedimento. Per noi il provvedimento è inefficace. Chi è al governo ha degli obblighi in più rispetto che al governo non c'è. Ma chi governo abbia l'onere di trovare risorse maggiori. Noi siamo contrari, perché il provvedimento è parziale.

Neri: non mi sembra che l'Amministrazione abbia fatto il possibile. Spetta alle opposizioni fare delle proposte per migliorare il testo.

Camiciottoli: non ci può fare alla dichiarazione che si è fatto il possibile. Occorre controllare i servizi.

Becattini: voto favorevole

Velotto: voto favorevole

Si dà atto che il Sindaco Chiassai Martini Silvia si assenta;

Si dà atto che il Consigliere Norci Carlo si assenta;

Votazione delibera:

favorevoli n. 9

contrari: n. 3 (Camiciottoli, Neri e Ricci)

Votazione immediata eseguibilità:

favorevoli n. 9

contrari: n. 3 (Camiciottoli, Neri e Ricci)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.MU.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti, specificatamente, i commi da 650 a 654, che così statuiscono:

“comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”

Visti:

- u l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... (omississ).....”*;

- u l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- u il comma 683 del suddetto richiamato articolo: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ... (omissis)....”*;

Considerato:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- che si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 22 del 28.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, un'apposita riduzione, in forma di agevolazione, delle tariffe per le utenze non domestiche che durante

l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente la riduzione del 20 % della tariffa per le categorie di cui al DPR 158/99 all'interno delle quali sono classificate le aziende che hanno subito la chiusura o la forte limitazione della propria attività a fronte dei diversi provvedimenti normativi e governativi di contrasto alla emergenza sanitaria come di seguito specificate:

Tipologia di agevolazione:	Misura della agevolazione
agevolazioni per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19 come di seguito specificate ovvero che abbiano subito una provata riduzione del fatturato sui primi due trimestri anno 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019	
Categoria 7 – Alberghi con ristorante	- 20 % tariffa
Categoria 8 – Alberghi senza ristorante	- 20 % tariffa
Categoria 13 – Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	- 20 % tariffa
Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	- 20 % tariffa
Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	- 20 % tariffa
Categoria 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici	- 20 % tariffa
Categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	- 20 % tariffa
Categoria 23 – Mense, birrerie, amburgherie	- 20 % tariffa
Categoria 24 – Bar, caffè, pasticceria	- 20 % tariffa

Atteso:

- che le agevolazioni saranno concesse a seguito di apposita istanza da presentarsi a cura del contribuente interessato a fronte di apposito avviso e modello predisposto dall'ente fissandone la scadenza per la presentazione al 31 luglio 2020;
- che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 85.000 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio di cui al Capitolo 282301 del bilancio 2020_2022 "Spese agevolazioni TARI" - macroaggregato 09.03.1.04;
- che a norma dell'articolo 28 del vigente regolamento TARI, più volte richiamato nel presente atto, in caso di situazioni in cui si verificasse la possibilità di applicare più agevolazioni o riduzioni si agisce secondo il disposto dello stesso articolo 28, che segue: *"Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore"*;

Ritenuto, altresì, di confermare il differimento delle scadenze previste al regolamento vigente rideterminandole nelle seguenti: I rata 30 settembre – II rata 30 novembre – III rata 31 dicembre. Tale differimento, in virtù dei postumi dell'emergenza COVID19 deve essere inteso straordinario e limitato al solo anno 2020;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Arezzo;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 18/06/2014 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto:

- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il parere dell'organismo di revisione a norma dell'articolo 239 del T.U.E.L. - D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

- il verbale della Commissione Consiliare che ha esaminato il testo della presente deliberazione in data 23.06.2020;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il dirigente del 1° Settore Economico Finanziario, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere di regolarità contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione resa per chiamata nominale:

favorevoli n. 9

contrari: n. 3 (Camiciottoli, Neri e Ricci)

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 22 del 28 marzo 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

USO DOMESTICO			
	sottocategoria	t_Fissa	t_Variabile
1	Un componente	1,2908	27,2575
2	Due componenti	1,3809	54,5149
3	Tre componenti	1,546	69,8472
4	Quattro componenti	1,651	88,5867
5	Cinque componenti	1,7561	110,7334
6	Sei o piu' componenti	1,8462	127,7693

USO NON DOMESTICO				
	sottocategoria	t_Fissa	t_Variabile	Totale
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	1,3809	0,9001	2,281
2	Cinematografi e teatri	1,1419	0,7339	1,8758
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	1,2747	0,8216	2,0963
4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	1,9652	1,2661	3,231

USO NON DOMESTICO			
5	Stabilimenti balneari	1,195	0,7675 1,9625
6	Esposizioni,autosaloni	1,195	0,76 1,955
7	Alberghi con ristorazione	3,5586	2,2987 5,8573
8	Alberghi senza ristorazione	2,7088	1,7534 4,4622
9	Case di cura e riposo	3,1337	2,0317 5,1654
10	Ospedali	4,5146	2,168 6,6826
11	Uffici, agenzie	3,240	2,097 5,3369
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,2839	1,1746 3,4585
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,c artoleria	2,8416	1,8412 4,6828
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,1868	2,0597 5,2465
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	2,098	1,3594 3,4574
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,8681	1,8487 4,7168
17	Attivita` artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	2,788	1,804 4,5923
18	Attivita` artigianali tipo botteghe: falegname, idra	2,3104	1,4845 3,7949
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,8416	1,83 4,6716
20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	2,3635	1,0401 3,4036
21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	2,337	1,513 3,8495
22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	8,6309	5,589 14,2199
23	Mense,birrerie,amburgherie	7,0906	4,5937 11,6843
24	Bar, caffe`, pasticceria	6,506	4,211 10,7173
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	5,0989	3,294 8,3929
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,099	3,287 8,3854

USO NON DOMESTICO			
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	11,2335	7,264 18,4975
28	Ipermercati di generi misti	4,5943	2,9616 7,5559
29	Banchi di mercato genere alimentari	9,2417	5,9755 15,2172
30	Discoteche,night club	3,4258	2,2072 5,633

2) di dare atto che, in completamento del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 39, in data 18/06/2014, verranno applicate, oltre a quanto previsto nel predetto regolamento richiamato anche le seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie per la componente TARI:

Tipologia di agevolazione;	Misura della agevolazione
agevolazioni per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19 come di seguito specificate ovvero che abbiano subito una provata riduzione del fatturato sui primi due trimestri anno 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019	
Categoria 7 – Alberghi con ristorante	- 20 % tariffa
Categoria 8 – Alberghi senza ristorante	- 20 % tariffa
Categoria 13 – Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	- 20 % tariffa
Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	- 20 % tariffa
Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	- 20 % tariffa
Categoria 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici	- 20 % tariffa
Categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	- 20 % tariffa
Categoria 23 – Mense, birrerie, amburgherie	- 20 % tariffa
Categoria 24 – Bar, caffè, pasticceria	- 20 % tariffa

3) di dare atto che gli oneri per la agevolazione delle utenze non domestiche di cui al presente atto e destinatari delle agevolazioni qui previste, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo, ammontano ad un importo complessivo presunto pari ad € 85.000,00 e trovano copertura nello stanziamento di Bilancio di cui al Capitolo 2823-01 del bilancio 2020_2022 "Spese agevolazioni TARI" - macroaggregato 09.03.1.04;

4) a norma dell'articolo 28 del vigente regolamento TARI, più volte richiamato nel presente atto, in caso di situazioni in cui si verificasse la possibilità di applicare più agevolazioni o riduzioni si

agisce secondo il disposto dello stesso articolo 28, che segue: *“Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore”*;

5) di confermare il differimento delle scadenze previste al regolamento vigente rideterminandole nelle seguenti: I rata 30 settembre – II rata 30 novembre – III rata 31 dicembre. Tale differimento, in virtù dei postumi dell’emergenza COVID19 deve essere inteso straordinario e limitato al solo anno 2020;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Arezzo;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione resa per chiamata nominale:

votanti n. 12;

favorevoli n. 9;

contrari n. 3 (Camiciottoli, Neri e Ricci),

al fine di rendere prontamente applicabili le nuove tariffe indicate nel presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.